

Interventi urgenti per la conservazione del SIC/ZPS “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercone” (ITB022212) nell’ambito territoriale del Comune di Oliena (NU).”

PROGETTO ESECUTIVO

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SCHEMA DI CONTRATTO
--	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Tedde

IL PROGETTISTA
Ing. Alessandro Bardi

Novembre 2010

APPROVAZIONE: Determina del Direttore n. _____ del _____

Capo I.....	4
DEFINIZIONE TECNICA DELL' APPALTO.....	4
DEFINIZIONE ECONOMICA DELL' APPALTO.....	4
Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto.....	4
Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto.....	4
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	4
Art. 4 – Termini per l'ultimazione dei Lavori – Penali in caso di ritardo.-.....	5
Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere.....	5
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori.....	5
Art. 7 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali.....	5
Art. 8 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto.....	5
Art. 9 – Consegna dei lavori e inizio dei lavori.....	6
Art. 10 – Andamento dei lavori.....	6
Art. 11 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo.....	7
Art. 12 – Sospensione – Ripresa e proroghe dei lavori.....	7
Art. 13 – Cauzione provvisoria.....	7
Art. 14 – Cauzione definitiva.....	8
Art. 15 – Riduzione delle garanzie.....	8
Art. 16 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa.....	8
Art. 17 – Oneri, obblighi e responsabilità dell' Appaltatore.....	8
Art. 18 – Subappalto e cottimo.....	11
Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori.....	11
Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere.....	11
Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere.....	12
Art. 22 – Direttore dei lavori.....	12
Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori.....	12
Art. 24 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti –	
Conto finale.....	13
Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi.....	14
Art. 26 – Variazione delle opere progettate.....	14
Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi.....	14
Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori.....	15
Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive.....	15
Art. 30 – Danni di forza maggiore.....	16
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	16
Art. 32 – Recesso e risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e	
conferimenti.....	16
Art. 33 – Osservanza delle leggi.....	17
CAPO I.....	18
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI –.....	18
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI.....	18
Art. 34 - Prescrizioni Generali – Prove.....	18
Art. 35- Acque e Leganti Idraulici.....	18
Art. 36 - Sabbia - Ghiaia - Pietrisco - Inerti per calcestruzzo.....	18
Art. 37 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite.....	18
Art. 38 - Materiali ferrosi e metalli vari.....	19
Art. 39 - Prodotti a base di legno.....	20
Art. 40 – Elementi di arredo in legno.....	21
CAPO II.....	22
– MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.....	22
Art. 41 - Norme generali.....	22
Art. 42 - Norme generali per la mitigazione degli impatti in fase di cantiere.....	22

Art. 43 - Tracciamenti	22
Art. 44 -Disponibilità delle aree relative – Proroghe	23
Art. 45 - Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini	23
Art. 46 – Scavi.....	23
Art. 47 - Scavi a sezione obbligata e ristretta.....	23
Art. 48 – Rinterri	24
Art. 49 - Malte cementizie.....	24
Art. 50 - Opere in conglomerato cementizio semplice od armato.....	24
Art. 51 – Pavimentazione stradale tipo selciato	26
Art. 52 – Muratura a secco	26
Art. 53 – Panca in pietra calcarea.....	26
Art. 53 – Tavolo in pietra calcarea	27
Art. 54 – Cartello informativo.....	27
Art. 55 – Allaccio alla rete idrica-potabile	27
Art. 56 - Lavori eventuali non previsti	27
CAPO III.....	28
– NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI –.....	28
Art. 57 - Disposizioni generali	28
Art. 58 - Movimenti di materie	28
Art. 59 - Opere diverse	29
Art. 60 - Prestazioni di manodopera in economia	29
Art. 61 - Materiali a piè d’opera, trasporti e noli	29
SCHEMA DI CONTRATTO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Parte I – Descrizione delle lavorazioni

Capo I

DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

L'Appalto di cui al presente capitolato: **Interventi urgenti per la conservazione del SIC/ZPS “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercone” (ITB022212) nell’ambito territoriale del Comune di Oliena (NU).**” consiste nella realizzazione delle seguenti opere:

- Restauro di fontanili;
- Sistemazione di sentieri naturalistici;
- Pannellistica e cartellonistica didattica;
- Sistemazione parcheggi esistenti;
- Realizzazione aree di sosta;
- Riqualficazione strade interne al SIC/ZPS.

Capo II

DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori denominati **“Interventi urgenti per la conservazione del SIC/ZPS “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei-Su Sercone” (ITB022212) nell’ambito territoriale del Comune di Oliena (NU)”**, da realizzarsi nel Comune di Oliena (NU).

L'importo dei lavori a misura (*importo soggetto a ribasso d'asta*) ammonta presuntivamente ad **Euro 129.216,73**

L'importo degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza (*importo non soggetto a ribasso d'asta*) ammonta a **Euro 6.050,87**

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi	Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)
	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
A misura	Euro 129.216,73	Euro 6.050,87	Euro 135.267,60

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo di cui al precedente quadro alla colonna a) dedotto il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato dell'importo di cui alla colonna b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

Quest'ultimo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto

L'esecuzione delle opere di cui al precedente art.1 resta affidata **“a misura”** ai sensi dell'art. 53 del DLgs del 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito DLgs 163/2006); per la parte di lavori "a misura", il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OG3: LAVORI STRADALI**.

Art. 4 – Termini per l'ultimazione dei Lavori – Penali in caso di ritardo.-

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 91 (NOVANTUNO)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei Lavori viene applicata una penale pari a **euro 100**, nei limiti previsti dall'art.117 del D.p.r.554/99.

Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1, risultano specificate negli elaborati di progetto, salvo ulteriori aspetti di dettaglio e precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante le procedure stabilite dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

La ditta aggiudicataria potrà svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.

Art. 7 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso;
- c) i seguenti elaborati del progetto esecutivo:

- TAV 1: Relazione generale
- TAV 2: Planimetrie degli interventi
- TAV 3: Particolari costruttivi degli interventi
- TAV 5: Piano di sicurezza e coordinamento
- TAV 8: Cronoprogramma
- TAV 9: Elenco prezzi unitari

- d) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 131 comma 2 del D.lgs. 163/2006.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

Art. 8 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 554/1999, l'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni

pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 – Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 129, commi 1 e 4, del regolamento generale sui LL.PP. (d.P.R. 554/99); in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 131 del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99).

Art. 10 – Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gantt, Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo

che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 11 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell'Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000).

Art. 12 – Sospensione – Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del vigente capitolato generale d'appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) secondo le relative disposizioni contenute nell'art. 133 del regolamento generale sui LL.PP. (D.P.R. 554/99).

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate a norma dall'articolo 25 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda dar corso a maggiori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

Art. 13 – Cauzione provvisoria

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 01.09.1993 n° 385, avente validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

L'offerta dei concorrenti dovrà essere altresì corredata, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n° 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 14 – Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto di cottimo l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.lgs 163/2006.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

Art. 15 – Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.lgs. n.163 del 2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. I soggetti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potranno godere della riduzione delle garanzie del 50%.

Art. 16 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs. n.163 del 2006, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a 500 mila Euro.-

Art. 17 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
- le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- l'apposizione di almeno una tabella informativa per ciascun cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;
- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore;
- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
- l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo);
- dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;

- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;
- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al D.P.R. 11 febbraio 1991, n. 197.
- all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Sarà onere dell'impresa inoltrare istanze per ottenere l'autorizzazione da parte di enti gestori di impianti a rete esistenti, sugli eventuali interventi da effettuare sulle reti medesime, comprese le eventuali interruzioni temporanee di servizio che dovranno essere comunque programmate.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 18 – Subappalto e cottimo

Gli eventuali sub-appalti saranno disciplinati ai sensi dell'art.118 Dlgs 163/2006 e della vigente normativa.

Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal sub-appaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario. Questi è obbligato a trasmettere, prima dell'emissione di ciascuno certificato di pagamento da parte dell'Amministrazione, l'attestazione dell'avvenuta liquidazione a favore dei subappaltatori e delle eventuali ritenute operate.

Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro i termini indicati negli atti di gara, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

- 1) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- 2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 1).

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori, in caso di violazione delle stesse.

I piani presentati alla Stazione appaltante, che devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista, sono costituiti da relazioni tecniche, da grafici e da prescrizioni operative delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, inoltre si dovrà indicare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I subappaltatori dovranno altresì produrre il POS riguardo le loro specifiche attività. Detti piani operativi dovranno tener conto delle eventuali interferenze con le attività di cantiere delle altre ditte presenti ivi compresa quella assuntrice del contratto principale. A quest'ultima è deputata la responsabilità del coordinamento delle diverse attività ed il rispetto di tutti i POS sottoposti ed approvati dal Coordinatore in fase di esecuzione.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano delle misure di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. n.163 del 2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il coordinatore in fase di esecuzione vigilerà sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa di varianti in corso d'opera, l'Appaltatore sarà tenuto a predisporre e presentare l'eventuale necessaria variante o integrazione ai piani di sicurezza già consegnati.

I relativi oneri, calcolati tenendo conto dell'esigenza di cantiere per l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. n.163 del 2006 sono determinati in **Euro 6.050,87** e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori potrà avvalersi della facoltà di far allontanare dal cantiere, chiedendone l'immediata sostituzione, dei tecnici e del personale dell'impresa che a suo insindacabile giudizio, sia stato responsabile di insubordinazione, di grave negligenza e/o incapacità professionale. In ogni caso l'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante.

La mancata nomina e/o sostituzione del direttore tecnico di cantiere produrrà l'immediata sospensione dei lavori fintanto che non si proceda nuova nomina. Il periodo di sospensione non interromperà il naturale decorrere dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

Art. 22 – Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori, di concerto con il Coordinatore in esecuzione, dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La valutazione del lavoro a misura sarà effettuata verificando le attività svolte con quelle descritte nelle relative voci di contratto, le prescrizioni capitolari e le illustrazioni contenute nei disegni progettuali.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre comprensivo di tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporti e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di rifiuto ecc., le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, le indicazioni della Direzione Lavori e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e

delle specifiche del presente Capitolato speciale d'appalto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, anche se non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle misure delle lavorazioni effettuate l'importo dei rispettivi prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta offerto.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

Art. 24 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti –

Conto finale

L'Amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori per un importo complessivo di **Euro 40.000,00 (quarantamila/00)** al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.-

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benessere della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dall'art.141 del D.lgs 163/2006.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e l'Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti ai sensi dell'art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.-

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche riguardo la Rilevazione dei prezzi medi delle variazioni percentuali annuali relativi ai materiali da costruzione più significativi ai fini della determinazione delle compensazioni.

Art. 26 – Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D.lgs. 163/2006 ai punti a), b), c) d) ed e); senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al capitolato speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste in contratto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall'articolo 136 del regolamento generale sui ll.pp., prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'offerta, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini Prezzario regionale dei Lavori Pubblici pubblicati del della RAS.

Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale la Direzione Lavori procederà alla presenza di due testimoni.

Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi d'Ufficio addebitando i relativi costi all'appaltatore.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva nei modi e termini previsti dal Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 Capitolato Generale e dal DPR 554/99 e s.m.i

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumere carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.

Art. 30 – Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 14 D.M. LL.PP. 145/2000).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 139, comma 2, del D.P.R. 554/1999; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

Art. 31 – Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del D.lgs.163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 32 – Recesso e risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di recedere ~~sciogliere~~ unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 345 L. n. 2248 del 1865, artt. 118 e 119 del D.P.R. 554/1999 e art. 134 e seguenti del D.lgs 163/2006.

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti

il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore in fase di esecuzione e/o dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.-

Art. 33 – Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione di tutte le vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Parte II – Prescrizioni tecniche

CAPO I

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

Art. 34 - Prescrizioni Generali – Prove

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da località ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi più atti a garantire l'autenticità. L'impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI. Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 35- Acque e Leganti Idraulici

L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impiegherà cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidità e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.

Art. 36 - Sabbia - Ghiaia - Pietrisco - Inerti per calcestruzzo

La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in impianti meccanici.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati è riservata alla direzione lavori purché la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantità di frazioni sottili.

Art. 37 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

□ *Marmo* (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

Nota: A questa categoria appartengono:

– i marmi propriamente detti (calcarei metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.

□ *Granito* (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

Nota: A questa categoria appartengono:

– i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati sodico-potassici emiche);

– altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

– le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

– alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

□ *Travertino*: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.

□ *Pietra* (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariata, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

– rocce tenere e/o poco compatte;

– rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 (“Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione”).

2. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale;
- resistenza a compressione;
- resistenza a flessione;
- resistenza all'abrasione;
-

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali di cui all'art. 69 del presente capitolato.

Art. 38 - Materiali ferrosi e metalli vari

a) *Materiali ferrosi*. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, breccie, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

1°) *Ferro*. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.

2°) *Acciaio trafilato o laminato*. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) *Acciaio fuso in getti*. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) *Ghisa*. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.

È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo	Classe	Portata
Per carichi elevati in aree speciali	E 600	t 60
Per strade a circolazione normale	D 400	t 40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti	C 250	t 25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture	B 125	t 12,5

b) *Metalli vari*. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 39 - Prodotti a base di legno

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI.

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozzate dalla sega e si ritirino nelle connessioni. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadri ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadri a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche

parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2.

Art. 40 – Elementi di arredo in legno

- Si intendono per elementi d'arredo i cartelli informativi.

Le superfici di finitura degli oggetti, qualsiasi sia il materiale, devono essere uniformi, continue, non devono dare luogo a scheggiature, sfogliature, sfibrature, anche a seguito di uso intensivo e continuo.

I componenti devono essere trattati contro la corrosione e il deterioramento causato dagli agenti atmosferici e dalle sostanze utilizzate per la pulizia.

L'accessibilità agli arredi con funzione di utilità deve essere garantita ai portatori di handicap, devono essere quindi collocati su superfici piane orizzontali, non vi devono essere elementi naturali, oggetti artificiali, scalini, rampe con pendenza superiore al 5% che possano impedire o interferire con il passaggio di una sedia a rotelle, lungo l'intero percorso.

Tutti i componenti devono essere fissati al suolo in modo da garantirne l'inalterabilità e la stabilità.

Tutte le parti componenti l'oggetto non devono poter essere smontate o manomesse.

Elementi di fissaggio o di giunzione, quali viti, bulloni, saldature o altro, non devono creare sporgenze. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati e gli angoli smussati.

Per i bordi in lamiera e i giunti di ricoprimento devono essere rispettate le prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 31 luglio 1979, Prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica Italiana, Allegato 1, paragrafo 3.2.1.1. e seguenti.

CAPO II

– MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 41 - Norme generali

La realizzazione degli interventi dovrà essere eseguita con tutte le cure e cautele del caso ed è obbligo dell'appaltatore mettere in atto tutte le precauzioni di protezione necessarie, essendo lo stesso unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle piante da riservare dagli interventi colturali, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione delle attività, sino al loro termine e consegna, anche nel caso di interventi che siano svolti sotto la sorveglianza del personale d'altre ditte, fornitrici del materiale o di lavorazioni particolari.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera revisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (fissaggio, adattamento, e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera, apparecchio che gli sia ordinato dal Responsabile dell'Appalto, anche se forniti da altre Ditte.

Art. 42 - Norme generali per la mitigazione degli impatti in fase di cantiere

Fatte salve le disposizioni specifiche che potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori in ragione di particolari esigenze relative ad habitat, specie vegetali ed animali presenti nei luoghi di intervento, l'appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti prescrizioni, tese ad annullare o limitare gli impatti ed incidenze delle lavorazioni sugli habitat e le specie presenti:

- Non utilizzare, come aree di cantiere e di deposito, aree comprese all'interno dei limiti di SIC/ZPS o, in subordine, evitare le suddette installazioni in aree considerate sensibili per presenza di habitat e specie vegetali/animali;
- Ridurre al minimo indispensabile il transito dei mezzi d'opera all'interno di SIC/ZPS;
- Far transitare i mezzi d'opera esclusivamente su stradelli carrabili esistenti;
- Tutti gli interventi devono essere realizzati a mano o con mezzi meccanici di piccole dimensioni;
- Evitare lo sversamento sul terreno di oli, combustibili, vernici, prodotti chimici in genere; a tale scopo utilizzare doppi contenitori durante l'uso ed il maneggio di qualsiasi sostanza potenzialmente inquinante;
- Non depositare all'interno di SIC/ZPS, nemmeno temporaneamente, rifiuti o sfridi di lavorazione (materiali plastici per imballaggi e legature, residui lignei o metallici, contenitori vari, ...); tali materiali dovranno essere allontanati giornalmente dal cantiere e trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti;
- Spargere all'intorno dei singoli siti di intervento il terreno di risulta da interventi di scavo o sagomatura delle superfici;
- Durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di danneggiare la vegetazione spontanea esistente;
- I lavori dovranno essere eseguiti, al fine di evitare disturbi all'avifauna, nel minor tempo possibile ed evitando i periodi di nidificazione (mesi tra marzo e giugno).

Art. 43 - Tracciamenti

Sarà cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni provvedere al tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, l'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 44 -Disponibilità delle aree relative – Proroghe

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l'Amministrazione provvederà a porre a disposizione le aree necessarie per l'esecuzione dell'opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, l'Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Art. 45 - Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino ~~stato~~, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.

Art. 46 – Scavi

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori.

Art. 47 - Scavi a sezione obbligata e ristretta

Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni danno a cose e persone che potrà verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, l'impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l'impossibilità di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi l'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc. ed il trasporto e conferimento a discarica qualora i rifiuti provenienti dalle demolizioni e/o scavi non trovassero impiego nelle aree di cantiere.

Art. 48 – Rinterri

I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritornare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastri di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrità.

I relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Art. 49 - Malte cementizie

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell'elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato.

I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 50 - Opere in conglomerato cementizio semplice od armato

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, DM del 14 Gennaio 2008, e da quelle che potranno essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.

I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo "325", del tipo a resistenza garantita.

L'Appaltatore sarà tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore del calcestruzzo il quale dovrà uniformarsi alle disposizioni descritte al cap. 11 delle NTC ai controlli su materiali e prodotti utilizzati

E' responsabilità del produttore, e per esso l'appaltatore, delle materie prime distribuire materiali o prodotti che siano conformi alle specifiche tecniche europee e/o nazionali in vigore. Nei casi in cui sia prevista la marcatura CE (es. Cementi, Aggregati, Additivi) la relativa attestazione dovrà essere consegnata alla

Direzione Lavori. Anche se non espressamente richiamato dalle NTC, per i prodotti soggetti a obbligo di marcatura CE secondo norme europee armonizzate, tale obbligo deve essere rispettato e, in caso di contrasto con alcune parti delle NTC, i requisiti previsti dalla marcatura CE risulteranno prevalenti su quelli delle NTC. Il Direttore lavori potrà comunque eseguire i controlli di accettazione sulle caratteristiche indicate in Tab. 11.2.IV delle NTC. Sarà consentito utilizzare anche aggregati provenienti da processo di riciclo conformi alla UNI EN 12620, nelle quantità percentuali massime indicate dalla stessa NTC in Tabella 11.2.IV. Il loro utilizzo è comunque vincolato alla certificazione di conformità della UNI EN 12620 con controlli di produzione giornalieri e ogni 100 ton, e comunque a condizione che la miscela di conglomerato cementizio venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.

Il controllo della qualità del calcestruzzo dovrà articolarsi in tre fasi(cfr. NTC paragrafo 11.2.2):

- Valutazione preliminare della resistenza (paragr. 11.2.3 NTC);

Gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato dovranno possedere un sistema di controllo di produzione di fabbrica (in aggiunta o in integrazione al tradizionale sistema di gestione di qualità aziendale secondo UNI EN 9001) conforme alle Linee Guida del calcestruzzo strutturale del Min. dei LL.PP. e certificato da un terzo organismo indipendente accreditato secondo procedure analoghe a quelle attualmente adottate per la marcatura CE di altri prodotti da costruzione con sistema di attestazione 2+ .

Prima dell'inizio della fornitura l'appaltatore dovrà fornire al Direttore dei Lavori copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Successivamente il Direttore dei Lavori dovrà verificare che ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo preconfezionato sia accompagnato da documenti che indichino gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. Il DL dovrà comunque poi eseguire le prove di accettazione.

- Controllo di accettazione (paragr. 11.2.5 delle NTC)

il Direttore dei Lavori procederà in corso d'opera al momento del getto del componente strutturale.

il Direttore dei Lavori (o un suo tecnico di fiducia) procederà al prelievo dei campioni indicando in apposito verbale la data del prelievo, la posizione e le date di getto delle strutture interessate da ciascun prelievo, le sigle identificative dei provini e le rispettive resistenza caratteristiche di progetto.

Il Direttori dei Lavori sottoscriverà la domanda di prove (pena la non validità del certificato) presso un Laboratorio Ufficiale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo art. 59 DPR n° 380/2001 (punto 11.2.5.3 NTC), facendo nella esplicito riferimento ai dati riportati nel verbale di prelievo che poi dovranno comparire anche nel certificato di prova. Le prove di resistenza meccanica dovranno essere effettuate secondo le norme UNI EN 121390-1 e UNI EN 12390-2 per la stagionatura dei provini e secondo la UNI EN 12390-3 e 4 per la determinazione della resistenza meccanica, adottando i controlli di tipo A (punto 11.1.5.1 NTC) o B* (punto 11.2.5.2 NTC) per il calcolo della resistenza caratteristica. Nel caso di produzione di elementi prefabbricati il controllo darà effettuato dal Direttore tecnico di Stabilimento. In caso di esito negativo dei controlli di accettazione il DL deve procedere con una verifica della struttura in opera come descritto al paragr. 11.2.6 delle NTC relativo ai controlli sul calcestruzzo messo in opera.

- Prove complementari (parag. 11.2.7 delle NTC)

Il Direttore dei Lavori potrà esigere a eventuale completamento delle prove di accettazione per stimare la resistenza in particolari fasi della costruzione o in particolari condizioni di utilizzo ulteriori prove.

Nel caso di elementi prefabbricati in serie (controllata o qualificata) tutti i controlli dovranno essere effettuati dal Progettista e dal Direttore tecnico di produzione secondo le responsabilità e attività descritte in dettaglio ai paragrafi 4.1.10.3 e 11.8 delle NTC. Sarà comunque onere dell'appaltatore fornire al Direttore Lavori tutti i documenti che il prefabbricatore deve obbligatoriamente consegnare: attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale, certificazione d'origine del prodotto, estratto del registro di produzione, certificati di prova

del laboratorio ufficiale, istruzioni per il trasporto e montaggio, elaborati firmati con istruzioni per il corretto impiego e manutenzione dei manufatti (paragr. 11.8.5 NTC).

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiaccia nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a contatto con l'impasto dovrà risultare il più possibile regolare.

Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che possono provocare la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua il calcestruzzo dovrà essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuità della vibrazione.

In linea generale l'impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.

I getti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavità dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sarà a carico dell'impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l'irregolarità delle superfici, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa.

Art. 51 – Pavimentazione stradale tipo selciato

Realizzazione di pavimentazione stradale tipo selciato in scapoli di pietra locale calcarea o silicea, opportunamente scelti e disposti ad *opus incertum*, eseguita previo scavo (a mano o con moto compressore). Comprende la preparazione del piano di posa, su sottofondo in calcestruzzo cementizio dosato a qli 3,00 di cemento 325 per mc di idonea proporzione granulometrica, di spessore non inferiore a 10 cm, armato con rete metallica elettrosaldata, Fi 8/15 x 15. Il pietrame dovrà essere scelto di spessore minimo di 15 cm, posato in opera a mano allettato su malta di cemento dosata a qli 2,5 x mc di impasto con faccia superiore finita a piano naturale, di cava a scelta della DL. Lo spessore finito dovrà variare da un massimo di 30 cm ad un minimo di 25 cm in modo da ottenere una pendenza adeguata nella direzione della cunetta. Sono compresi la cernita del materiale lapideo di idonea pezzatura. La pavimentazione dovrà avere pendenza trasversale verso valle. L'intervento è completato dalla realizzazione di taglia-acqua trasversale alla carreggiata stradale, mediante alloggiamento di un profilato metallico a "U" di sezione 100x50 mm allettato su calcestruzzo su esistente sottofondo in calcestruzzo.

Art. 52 – Muratura a secco

Realizzazione di recinzione in muratura a secco di pietrame, sia retta che curva, eseguita con impiego di materiale locale (questo compreso) opportunamente scelto con faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i lati, in opera compresa la cernita del materiale, il trasporto da qualsiasi distanza, la sistemazione del piano di posa ed eventuale scavo eseguito a mano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito ad opera d'arte. - sezione media cm 50-60 x 90-110 h

Art. 53 – Panca in pietra calcarea

Realizzazione di panca in pietra calcarea bocciardata, con basamento costituito da 3 piedritti cm 20 x 40 x 40 (h) e seduta composta da due lastre di cm 15 di spessore di dimensioni cm 100 x 40, compreso il trasporto del materiale, la sistemazione del fondo, la posa in opera, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg/m³ di cemento 125, dimensioni minime cm 60 x 40 x 50.

Art. 53 – Tavolo in pietra calcarea

Realizzazione di tavolo in pietra calcarea bocciardata, con basamento costituito da 3 piedritti cm 20 x 80 x 75 (h) e piano composto da due lastre di cm 15 di spessore di dimensioni cm 100 x 80, compreso il trasporto del materiale, la sistemazione del fondo, la posa in opera, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg/m3 di cemento 125, dimensioni minime cm 100 x 40 x 50.

Art. 54 – Cartello informativo

I cartelli saranno del tipo previsto dalle “Linee guida per la realizzazione della cartellonistica nei siti della rete Natura 2000” elaborate della RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente ed avranno le seguenti caratteristiche: dimensioni del pannello 140x100 cm (in orizzontale), altezza totale da terra variabile 160-220 cm, struttura portante costituita da pali di castagno 7-10 cm, scortecciati e trattati con impregnante protettivo, ancorati a terra mediante plinti in cls interrati, tettoia in legno con scossalina in lamiera zincata. Il pannello sarà montato su forex da 20 mm con stampa a solvente e laminazione superficiale anti-UV.

Art. 55 – Allaccio alla rete idrica-potabile

Allaccio alla condotta della rete idrica-potabile di Lanaitto per m 30, mediante la creazione di due pozzetti di ispezione, uno alla partenza e uno all'arrivo (abbeveratoio), completi di chiusini in cemento, saracinesche, tubazione in PVC PN 16 atossico del diametro di 20 mm. Creazione di vaschetta di livello costante, completa di galleggiante, completa di coperchio costituito da chiusino in ferro con lucchetto, ispezionabile, contatore, regolatore di pressione e filtro, il tutto secondo le indicazioni della DL, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Art. 56 - Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni dell’art. 136 del Reg. n. 554/99, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti del Reg. n. 554/99) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO III

– NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI –

Art. 57 - Disposizioni generali

L'appaltatore sarà invitato ad intervenire alle verifiche e alle misure da apporre nel libretto. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e/o a peso, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risulterà dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull'asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

c) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 58 - Movimenti di materie

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili e delle sezioni rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto *b*).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati l'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare l'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell'opera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provvisionali di difesa delle acque stesse; per l'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l'accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sarà considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sarà computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta aumentata di cm 20 per parte.

Art. 59 - Opere diverse

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi, cioè gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sarà valutato a mc per il volume effettivo in opera.

c) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sarà pagato a parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi, casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza e profondità.

d) Demolizioni

I prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di sbadacchiature, puntellamenti ecc.

e) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto delle giunzioni, dello sfrido, degli spilli e distanziatori e si adotteranno i pesi unitari teorici riportati nei manuali.

Art. 60 - Prestazioni di manodopera in economia

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della presentazione dell'offerta della mano d'opera, e precisamente le tariffe per operaio comune, l'operaio qualificato, l'operaio specializzato e il capo squadra, tratte dalle tabelle dei C.C.N.L. edilizia della provincia competente per territorio (**Nuoro**).

Detti costi saranno aumentati dei dovuti oneri per la sicurezza. Il complessivo importo sarà incrementato del 13% per spese generali oltre il 10% per utili impresa.

Art. 61 - Materiali a piè d'opera, trasporti e noli

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie

La partita provvisoria potrà riguardare anche materiali a piè d'opera. In questo caso, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, si potrà allibrare fino al 50% del valore dei materiali giacenti in cantiere

determinato applicando i prezzi di elenco alle effettive quantità presenti. L'allibramento è vincolato alla presentazione delle necessarie documentazioni e certificazioni afferenti i materiali, ove contrattualmente richieste.

La liquidazione anche parziale non solleva l'Appaltatore dall'onere di custodia e preservazione del materiale giacente. I maggiori costi derivanti da eventuali deterioramenti tali da rendere inutilizzabili i materiali stessi ricadranno in capo all'Appaltatore che dovrà, a sua cura e spese, provvedere all'allontanamento del materiale non utilizzabile ed ad integrare le forniture secondo le necessità dai lavori.

Comune di Oliena

Settore Lavori Pubblici

N. di Rep. _____ del _____ reg. a Nuoro in _____ n° _____ serie 1°

Contratto di appalto dei lavori di Por Sardegna 2000-21006 – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale – Piano di Gestione del Sic itb 022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone”.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____ Oliena presso gli uffici Municipali posti C.so Vittorio Emanuele;

AVANTI A ME Dott. Antonio Fele, Segretario Generale del Comune di Oliena, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi:

DA UNA PARTE: Dott. Ing. Gabriele Scudu, nato a Lanusei il 24.07.1977 che interviene nel presente atto per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Oliena, che rappresenta – (Cod. Fisc. n° 00156030918);

DALL'ALTRA PARTE: Il Sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Impresa _____ con sede in _____ nella Via _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n° _____ avente partita IVA n° _____, con posizione I.N.P.S. di _____ n° matricola _____ con posizione I.N.A.I.L. di _____ n° codice Ditta _____/_____, con posizione Cassa Edile di Nuoro n° _____ attestazione Cat. _____ Classe _____ rilasciata da _____ in data _____ n° _____ con scadenza in data _____, che nel seguito dell'atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

I predetti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale premettono che:

- ☐ Con delibera della G.C. n° _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del Por Sardegna 2000-21006 – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale – Piano di Gestione del Sic itb 022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone” per l'importo complessivo di € _____ di cui € _____ per lavori a base d'asta (corpo e misura), € _____ per oneri sulla sicurezza (D.Lgs. n° 81/2008 non sottoposti a ribasso) e € _____ per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ☐ Con determinazione a contrarre n° _____ del _____ è stata attivata apposita procedura a contrarre ai fini dell'affidamento del contratto di appalto per i lavori in oggetto, nella quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori del Por Sardegna 2000-21006 – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale – Piano di Gestione del Sic itb 022212 “Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Suercone” attraverso la procedura aperta (pubblico incanto) per l'importo complessivo di € _____ di cui € _____ per lavori a base d'asta (corpo e misura), € _____ per oneri sulla sicurezza (D.Lgs. n° 81/2008 non sottoposti a ribasso) e € _____ per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ☐ Con determinazione n° 220 del 30.09.2010 è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del contratto di appalto il Geom. Tedde Giovanni dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- ☐ Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° _____ del _____ è stato approvato il bando di gara e le norme tecniche di gara e contestualmente è stata regolamentata la tipologia di gara con il sistema della procedura aperta (asta pubblica) ai sensi dell'art. 122 (appalti sotto soglia) e dell'art. 55 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163;
- ☐ In data _____ (1° seduta) e in data _____ (2° seduta) è stata regolarmente esperita la gara d'appalto, dai cui verbali si evince che è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori l'Impresa _____ con sede in _____ nella Via _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n° _____ avente partita IVA n° _____, con posizione I.N.P.S. di _____ n° matricola _____ con posizione I.N.A.I.L. di _____ n° codice Ditta _____/_____, con posizione Cassa Edile di Nuoro n° _____ attestazione Cat. _____ Classe _____ rilasciata da _____ in data _____ n° _____ con scadenza in data _____, per un importo complessivo pari a € _____ di cui € _____ per lavori al netto del ribasso d'asta del _____% e € _____ per oneri sulla sicurezza;
- ☐ Con determinazione n° _____ del _____ sono stati approvati i verbali di gara e sono stati definitivamente aggiudicati i lavori con sede in _____ nella Via _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____

_____ al n° _____ avente partita IVA n° _____, con posizione I.N.P.S. di _____ n° matricola _____ con posizione I.N.A.I.L. di _____ n° codice Ditta _____/_____, con posizione Cassa Edile di Nuoro n° _____ attestazione Cat. _____ Classe _____ rilasciata da _____ in data _____ n° _____ con scadenza in data _____, per un importo complessivo pari a € _____ di cui € _____ per lavori al netto del ribasso d'asta del _____ % e € _____ per oneri sulla sicurezza;

- ☐ Il Legale Rappresentante dell'Impresa _____ e il Responsabile dell'Area Tecnica in data _____ hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999, n° 554, il verbale, acquisito in data _____ dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2: Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'APPALTATORE di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'APPALTATORE dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'APPALTATORE in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle Misure generali di tutela – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dei documenti allegati.

ART. 3: Forma, principali dimensioni delle opere e importo appaltato

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ammontano a € _____ non soggetti a ribasso d'asta, e saranno liquidate a ogni stato d'avanzamento in proporzione alla percentuale dei lavori eseguiti.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'APPALTATORE possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

L'importo dell'appalto assunto dall'APPALTATORE rimane stabilito, uniformemente all'offerta presentata, pari a € _____ di cui € _____ per lavori al netto del ribasso d'asta del _____ % e € _____ per oneri sulla sicurezza. I prezzi dell'elenco, desunti dall'allegato B, (lista delle categorie) previsti per l'esecuzione dell'appalto, si intendono fissati dalla ditta assuntrice in

base al calcolo di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente.

ART. 4: Funzioni, compiti e responsabilità del committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto .

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:

- ☐ provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- ☐ provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
- ☐ nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- ☐ nominare il Collaudatore delle opere;
- ☐ svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- ☐ le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
- ☐ nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- ☐ nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- ☐ svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- ☐ provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- ☐ sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- ☐ chiedere all'APPALTATORE di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
- ☐ chiedere all'APPALTATORE di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- ☐ chiedere all'APPALTATORE una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- ☐ trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

ART. 5: Funzioni, compiti e responsabilità dell'APPALTATORE

L'APPALTATORE è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- ☐ nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ☐ comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ☐ predisporre ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 163/2006 eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- ☐ predisporre ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 il piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

- ☐ predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- ☐ predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- ☐ predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- ☐ provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- ☐ provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- ☐ provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- ☐ provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- ☐ provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- ☐ provvedere all'assicurazione con un massimale pari all'80% del costo dell'appalto contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- ☐ provvedere all'assicurazione con un massimale di € 500.000,00 di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- ☐ provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- ☐ approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- ☐ disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- ☐ corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- ☐ provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- ☐ richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- ☐ tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- ☐ provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- ☐ osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- ☐ provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- ☐ prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;

- ☐ promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- ☐ promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- ☐ promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- ☐ mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- ☐ assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- ☐ rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- ☐ provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- ☐ richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- ☐ tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- ☐ fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- ☐ mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- ☐ informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- ☐ organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- ☐ affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- ☐ fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'APPALTATORE con esonero totale della Stazione Appaltante.

L'APPALTATORE è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'APPALTATORE delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'APPALTATORE tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'APPALTATORE ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verificino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'APPALTATORE deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000, n. 145.

ART. 6: Personale dell'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'APPALTATORE responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'APPALTATORE dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 5 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'APPALTATORE sono tenuti ad osservare:

- ☐ i regolamenti in vigore in cantiere;
- ☐ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- ☐ le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- ☐ tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'APPALTATORE saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'APPALTATORE medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'APPALTATORE responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 7: Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'APPALTATORE, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- ☐ gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- ☐ osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- ☐ allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- ☐ vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'APPALTATORE è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 8: Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- ☐ rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'APPALTATORE;
- ☐ utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- ☐ collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- ☐ non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- ☐ informare l'APPALTATORE sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;

ART. 9: Disciplina del cantiere

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'APPALTATORE è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'APPALTATORE.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'APPALTATORE dalle relative responsabilità.

ART. 10: Disciplina dei subappalti

È vietato all'APPALTATORE cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.

I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali limiti di legge, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l'APPALTATORE dovrà predisporre volta per volta l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'APPALTATORE rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

ART. 11: Rinvenimento di oggetti

L'APPALTATORE è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

ART. 12: Cauzione definitiva e assicurazione

Alla stipulazione del presente contratto, l'APPALTATORE ha prestato una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del _____ % dell'importo netto dell'Appalto (compreso oneri sicurezza), rilasciata da _____ con sede in Cagliari in data _____ n° polizza _____.

La cauzione definitiva è stata prestata conformemente ai sensi del comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. n° 163/2006.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'APPALTATORE rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'APPALTATORE. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'APPALTATORE per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all'APPALTATORE la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'APPALTATORE.

L'APPALTATORE dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 del Regolamento approvato col D.P.R. 554/99, dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative che tengono indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

- ☐ Assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone;
- ☐ Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari all'80% del costo complessivo dell'opera prestata;

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 13: Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori è assunta dall'_____ e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è assunto dall'_____. L'Ente Appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori le figure suddette, senza che l'APPALTATORE possa opporre nulla al riguardo.

ART. 14: Consegna dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro e non oltre gg. 45 dalla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 129 comma 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n° 145/2000. I lavori, nel caso sia manifesta la necessità, potranno essere consegnati nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

ART. 15: Termine di ultimazione

L'APPALTATORE si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in gg. _____ (_____) a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;

L'APPALTATORE non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Il Certificato di Ultimazione dei Lavori è rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'APPALTATORE dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art. 172 del D.P.R. 554/99.

ART. 16: Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'APPALTATORE.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'APPALTATORE ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'APPALTATORE, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

- ☐ al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;

- ❑ al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- ❑ al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'APPALTATORE stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

ART. 17: Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'APPALTATORE; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'APPALTATORE delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 18: Variazioni dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'APPALTATORE. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'APPALTATORE la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.

ART. 19: Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l'APPALTATORE potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ART. 20: Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità nella misura giornaliera del _____ per mille dell'importo di contratto;

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119 del D.P.R. 554/99.

L'APPALTATORE può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 22, commi 4 e 5 del Decreto Ministeriale 145/2000.

ART. 21: Esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, al quale si allega.

L'APPALTATORE non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 22: Controlli

Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'APPALTATORE, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività di cantiere.

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli nell'art. 19 del D.M. 145/2000:

ART. 23: Contabilizzazione

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell'art. 159 del D.P.R. n° 554/99.

I lavori a misura sono contabilizzati dal Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'APPALTATORE.

Il Direttore dei Lavori provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall'art. 160 del D.P.R. 554/99.

ART. 24: Modalità di pagamento degli acconti e del saldo

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi almeno pari a € _____ (Euro _____) a tale importo concorreranno sia i lavori eseguiti a misura che i lavori eseguiti a corpo, secondo il tempo di esecuzione previsto nel cronoprogramma ;

La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora l'APPALTATORE non abbia presentato la garanzia Fidejussoria prevista dall'art. 205, comma 2, del D.P.R. 554/99, il predetto termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da parte dell'APPALTATORE.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'APPALTATORE delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui l'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal presente atto.

ART. 25: Interessi per ritardato pagamento

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 30 del D.M. 145/2000.

ART. 26: Revisione prezzi

La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il Primo comma dell'art. 1664 cod. civ.

ART. 27: Varianti

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e secondo la disciplina degli art. 10 ed 11 del D.M. 145/2000.

ART. 28: Collaudo

L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, che avrà luogo entro giorni _____ a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui agli artt. 187 e seguenti del D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.M. 145/2000.

Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia dell'Ente Appaltante, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'APPALTATORE a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell'Ente Appaltante, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 Codice Civile.

ART. 29: Consegna anticipata

Eventuale qualora l'Ente Appaltante abbia la necessità di occupare od utilizzare l'opera in tutto o in parte prima del collaudo provvisorio.

Si stabilisce espressamente che l'Ente Appaltante intende avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 200 del D.P.R. 554/99 ai fini di ottenere la consegna anticipata dell'opera.

ART. 30: Difetti di costruzione

L'APPALTATORE è responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal Direttore dei Lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera

Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. 145/2000.

ART. 31: Danni da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art. 20 del D.M. 145/2000.

ART. 32: Controversie

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 del D.Lgs. n° 163/2006. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs. n° 163/2006. Ai sensi dell'art. 239 e dell'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 è ammessa la transazione e l'accordo bonario (se si ricade nella loro applicazione). Tutte le controversie, nel caso di inapplicabilità dei suddetti articoli, sono demandate al Giudice Amministrativo (TAR);

ART. 33: Normativa applicabile

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- o D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e ss. mm. e ii.; L.R. 7 Agosto 2007 n° 05 (nella parti non abrogate dalla sentenza della Sentenza Corte Costituzionale n. 411 del 3 dicembre 2008); Legge 18 Aprile 2005, n. 62; Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n° 163/2006); Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145; Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; Decreto Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412; Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231; Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- o Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme;
- o Tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto.

ART. 34: Spese del contratto

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'APPALTATORE.

Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti maggiore di quello previsto nel presente atto, l'APPALTATORE è obbligato ad assolvere agli oneri tributari relativi pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza degli importi.

Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti inferiore a quello stabilito dal presente atto, l'Ente Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso all'APPALTATORE delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Ai fini della registrazione, trattandosi di contratto di appalto di lavori soggetti ad I.V.A. (20%), si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

E richiesto io Segretario Comunale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura fattane ad alta voce ed intelligibile alle parti contraenti, che, da me interpellate prima della sottoscrizione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno rinunciato alla lettura degli allegati per averne preso visione e riscontrato la legalità.

Il presente contratto consta di n. 3 fogli bollati, dattiloscritti da persona di mia fiducia su n. 10 facciate e n. 17 righe della 11° facciata e contiene i seguenti elaborati:

- o a) Verbali di Gara del _____ e del _____; b) Lista delle categorie; c) Capitolato Speciale di Appalto; d) Piano di sicurezza redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; e) Verbale art. 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999 n° 554; f) Elaborati Grafici; g) Allegati; h) cronoprogramma dei lavori; i) P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);

debitamente firmati dalle parti, che, ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n° 554/99, seppur non allegati materialmente al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Per L'Impresa
(Sig. _____)
IL Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Scudu Gabriele)
IL Segretario Comunale
(Dott. Fele Antonio)